

XIII° FORUM SULLA FINANZA D'IMPRESA
EDIZIONE DIGITALE

STRATEGIE E STRUMENTI PER LE IMPRESE NELL'EMERGENZA COVID-19



VENERDÌ 15 MAGGIO 2020

FORUMFINANZAPRATO.COM

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEI RAPPORTI CON IL FISCO, BANCHE E CONTROPARTI AL TEMPO DEL COVID-19

Relatore:

Pier Luigi Brogi

Referenti:

Area Legal

Salima Es Sebar

legaldepartment@bgsm.it

Area Tax

Marina Magliozzi

marina.magliozzi@bgsm.it

B G S M & **Partners**
Studio di consulenza professionale

BGSM & Partners ha costituito una Task Force per garantire ai propri clienti un immediato ed importante supporto per fronteggiare le inevitabili ripercussioni causate dall'emergenza Covid-19 e per porre le basi di quella ripartenza che auguriamo a tutti.

La Task Force è formata da esperti commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti di impresa ed avvocati, specializzati in ambito contabile, tributario, internazionale, contrattuale e in materia di privacy.

I nostri professionisti sono appositamente a vostra disposizione per fornire le necessarie consulenze.

INDICE

➤ INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI e LE GARANZIE DI SACE	p 01
➤ RACCOLTA DEGLI ATTI EMANATI DAL GOVERNO E DA ALTRI MINISTERI.....	p 07
➤ AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE DA INVITALIA BANDO “IMPRESA SICURA”.....	p 09
➤ SOSPENSIONE PAGAMENTO D'IMPOSTE E CONTRIBUTI	p 10
➤ NUOVA CASSA INTEGRAZIONE.....	p 11
➤ LE NOVITA' DEL c.d. DECRETO RILANCIO.....	p 12

**INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO AL FONDO
CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
e
LE GARANZIE DI SACE S.P.A.**

Artt. 1 e 13 D.L. n. 23/2020 «Decreto Liquidità»

**SOGGETTI
BENEFICIARI**
ex art. 13 D.L.
23/2020:
micro, piccole e
medie imprese

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

I SOGGETTI BENEFICIARI:

- ❖ imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499**;
- ❖ **PMI e persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, così come specificato dall'art. 1, comma 1 e - con specifico riferimento ai finanziamenti fino a 25.000 euro, dall'art. 13, comma 1, lett. l);
- ❖ beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "*inadempienze probabili*" o "*scadute o sconfinanti deteriorate*" ex par. n. 2, p. B, circ. n. 272/2008 della Banca d'Italia e succ. mod., purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del **31 gennaio 2020**;
- ❖ imprese che, in data successiva al **31 dicembre 2019**, sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale** di cui all'articolo 186-bis del regio decreto n. 267/1942, hanno stipulato **accordi di ristrutturazione** ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un **piano attestato** ex art. 67 del predetto decreto, salvo casi specifici indicati all'art. 14, lett. f).

→ Sono **escluse** le imprese che presentino esposizioni classificate come "*sofferenze*" o che, già prima del 31 dicembre 2020, fossero classificate come "*inadempienze probabili*" o che rientrino nella nozione di "*imprese in difficoltà*" secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

I FINANZIAMENTI GARANTITI

- ❖ Nuovi finanziamenti con **copertura al 100%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, in favore di PMI, artigiani e autonomi soggetti a partita iva la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, **purché** tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi e un importo **non superiore al 25% del fatturato** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda e comunque nel limite massimo di € 25.000; → Tale garanzia è concessa in maniera **automatica e senza valutazione bancaria**
 - ❖ Nuovi finanziamenti con **copertura al 100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione (**90% diretta 10% Confidi**), in favore di imprese con ammontare di **ricavi non superiore a € 3.200.000**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000 e comunque **nel limite massimo di € 800.000**; → i finanziatori dovranno effettuare una **valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente**
 - ❖ Finanziamenti con **copertura al 90%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, che non superano, **alternativamente**:
 - 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 - 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
 - ❖ Finanziamenti con **copertura fino all'80%** in garanzia diretta, a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, **purché** il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad **almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione**.
- **l'importo massimo** garantito per singola impresa è pari a **€ 5 milioni**.

PERCENTUALI COPERTE E COSTO DELLA GARANZIA

RIEPILOGO PERCENTUALI DEL FINANZIAMENTO COPERTE DAL FONDO DI GARANZIA

- ❖ 100% per finanziamenti di importo inferiori a € 25.000;
- ❖ 90% + 10% (in riassicurazione) per prestiti il cui valore non può superare il minore tra il 25% dei ricavi e € 800.000;
- ❖ 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- ❖ 90% per gli altri finanziamenti.

COSTO DELLA GARANZIA

La garanzia del Fondo è concessa a **titolo gratuito**. Tuttavia questo non preclude alle banche o ad altri soggetti erogatori della possibilità di applicare proprie commissioni di istruttoria.

Inoltre, tale garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, in data successiva al 31 gennaio 2020.

**SOGGETTI
BENEFICIARI
E
IMPORTI DEI
FINANZIAMENTI
GARANTITI
ex art. 1
D.L. 23/2020**

LE GARANZIE DI SACE S.P.A.

SOGGETTI BENEFICIARI

❖ **Tutte le PMI, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita IVA** che:

- al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ex Reg. UE n. 651/2014 della Commissione;
- al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate della banca ai sensi della normativa europea.

IMPORTO MASSIMO GARANTITO

L'importo del prestito non potrà risultare superiore al maggiore valore tra:

- ❖ **il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019**, come da bilancio approvato, o dai dati certificati laddove l'impresa non abbia ancora approvato il bilancio;
 - ❖ **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.
- qualora la medesima impresa, o il medesimo gruppo, siano **beneficiari di più finanziamenti** assistiti dalla garanzia da altra garanzia pubblica, **gli importi di detti finanziamenti si cumulano.**

DURATA DEI FINANZIAMENTI

→ Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.

PERCENTUALI COPERTE ex art. 1 D.L. 23/2020

PERCENTUALI COPERTE DA GARANZIA

- ❖ **90%** dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi;
 - ❖ **80%** dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
 - ❖ **70%** per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- Le percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
- Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, occorre fare riferimento al **valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo**.
- Per l'**individuazione del limite di importo garantito**, qualora l'impresa appartenga ad un **gruppo**, occorre fare riferimento al **valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa ovvero su base consolidata.

COSTO MASSIMO DELLA GARANZIA SACE E PROCEDURA SEMPLIFICATA

COSTO DELLA GARANZIA

- ❖ **per i finanziamenti alle PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- ❖ **per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI** sono corrisposti, sempre in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per le imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e con valore del **fatturato inferiore a 1,5 miliardi**:

- 1) l'impresa dovrà presentare al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito;
- 2) verrà rilasciato dal soggetto finanziatore un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- 3) seguirà l'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia.

RACCOLTA DEGLI ATTI EMANATI DAL GOVERNO E DA ALTRI MINISTERI

Atti recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da
COVID-19

RACCOLTA ATTI GOVERNATIVI

RACCOLTA DEI PIU' RECENTI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

- ❖ DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046) (GU n.111 del 30-4-2020)
- ❖ LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (GU n.110 del 29-4-2020)- Suppl. Ordinario n. 16
- ❖ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020)
- ❖ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315) (GU n.107 del 24-4-2020)
- ❖ DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02133) (GU n.98 del 14-4-2020)
- ❖ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU n.97 del 11-4-2020)
- ❖ DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU n.94 del 8-4-2020)
- ❖ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020)
- ❖ DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU n.79 del 25-3-2020)

RACCOLTA ATTI MINISTERIALI

RACCOLTA DEGLI ATTI EMANATI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ❖ DECRETO 25 marzo 2020 Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (20A01918) (GU n.82 del 28-3-2020)
- ❖ DECRETO 24 febbraio 2020 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01299) (GU n.48 del 26-2-2020)

RACCOLTA DEGLI ATTI EMANATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- ❖ DECRETO 4 maggio 2020 Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. (20A02526) (GU n.115 del 6-5-2020)
- ❖ CIRCOLARE 23 aprile 2020, n. 0108129 Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare. (20A02355) (GU n.109 del 28-4-2020)
- ❖ DECRETO 25 marzo 2020 Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. (20A01877) (GU n.80 del 26-3-2020)

RACCOLTA DEGLI ATTI EMANATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

- ❖ COMUNICATO Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro. (20A02256) (GU n.104 del 21-4-2020)
- ❖ COMUNICATO Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. (20A02257) (GU n.104 del 21-4-2020)

RACCOLTA DEGLI ATTI EMANATI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- ❖ COMUNICATO Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria.» e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.». (20A02431) (GU n.112 del 2-5-2020)

AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE DA INVITALIA

Bando “Impresa Sicura” accesso rimborso spese Dispositivi Protezione Individuale

Artt. 43, co. 1, D.L. n. 18/2020 «Decreto Cura Italia»

BANDO
“IMPRESA SICURA”
ACCESSO
AGEVOLAZIONE
MESSA
IN SICUREZZA
IMPRESE

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato pubblicato da Invitalia il bando 'Impresa Sicura', in attuazione art. 43, co. 1, del DL 18/2020 ('Decreto Cura Italia'), al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese.

Le imprese potranno richiedere, attraverso il bando, il rimborso del 100% (entro i limiti individuali e di impresa) delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), le cui caratteristiche tecniche rispettino tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Sono ammissibili al rimborso le seguenti **tipologie di DPI**:

mascherine (filtranti, chirurgiche, FFP1/2/3), guanti (in lattice, vinile e nitrile), dispositivi di protezione oculare, indumenti di protezione (tute e/o camici), calzari e dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

La procedura relativa alla presentazione delle **domande di rimborso** (presentate telematicamente) si articola in tre fasi:

- 1) *prenotazione del rimborso* (dall' 11 al 18 maggio 2020);
- 2) *pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni*;
- 3) *compilazione e istruttoria della domanda di rimborso* (dal 26 maggio all' 11 giugno 2020).

SOSPENSIONE PAGAMENTO D'IMPOSTE E CONTRIBUTI

RINVIO DEI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI SOSPESI

Gli adempimenti dei versamenti fiscali e previdenziali sospesi sono **rinviati alla data del 16 settembre 2020**.

I versamenti di **Iva, ritenute, Inps ed Inail** già sospesi, nei mesi di marzo, aprile e maggio, subiscono un ulteriore spostamento in avanti, a questi si comprendono anche i pagamenti degli **avvisi bonari**, delle **cartelle esattoriali** e degli **accertamenti** in scadenza dal 2 marzo scorso al prossimo 31 maggio.

I versamenti sospesi e rinviati a settembre sarà possibile versarli:

- Unica soluzione, o
- In 4 rate mensili

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE

- ❖ Le 9 settimane, concesse dal decreto Cura Italia (salvo deroghe alla «ex zona rossa»), si stanno esaurendo e sarebbe impossibile attivare oggi gli ammortizzatori sociali secondo le regole ordinarie del Jobs Act.

Secondo le anticipazioni del Ministro del Lavoro, il decreto di «maggio» dovrà prevedere ulteriori 9 settimane fino al prossimo 31 dicembre.

La procedura per la richiesta dei nuovi ammortizzatori sociali dovrebbe articolarsi senza avviare la procedura di consultazione sindacale. Le aziende dovranno fare attenzione al contenuto dei verbali di intesa sindacale eventualmente sottoscritti per avviare i vigenti ammortizzatori.

- sarà opportuno effettuare una informativa sindacale per evidenziare la necessità di prorogare lo strumento in precedenza attivato.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- le imprese che hanno attivato la **cassa integrazione in deroga** dovranno procedere nuovamente ad un accordo sindacale solo se:

- ❖ il numero degli occupati fosse superiore a 5, e
- ❖ l'attività aziendale non avesse registrato una sospensione per disposizioni pubbliche.

- Non grava alcun obbligo, qualora il verbale di accordo iniziale preveda la possibilità per l'azienda di procedere con una proroga, fornendo una mera informativa alle OO.SS.

SEMPLIFICAZIONI DELLA PROCEDURA

Le semplificazioni procedurali daranno la possibilità ai lavoratori di richiedere un anticipo bancario dell'integrazione salariale.

La situazione si sta semplificando poiché l'ABI non ha più previsto la consegna del modello SR41 per l'apertura del conto corrente dedicato al prestito.

Si auspica che venga mantenuta l'opzione per il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS senza giustificare lo stato di crisi finanziaria.

LE NOVITA' DEL c.d. «DECRETO RILANCIO»

Sostegno alle imprese e all'economia

VERSAMENTO IRAP,
CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO,
RAFFORZAMENTO
PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DI
MEDIE DIMENSIONI
ex artt. 27, 28 e 29
D.L. del 13/05/2020

❖ L'**art. 27** prevede che le imprese, con un volume di **ricavi non superiore a 250 milioni**, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

→ Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

❖ L'**art. 28** dispone che sia riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei **titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, laddove l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei **corrispettivi del mese di aprile 2019**.

→ L'importo del contributo è compreso tra il **20 e il 10% della riduzione di fatturato**, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

❖ L'**art. 29** prevede una serie di misure volte al rafforzamento patrimoniale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative **con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**, che abbiano subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza.

→ Le misure ivi indicate si sostanziano in una detrazione d'imposta in capo ai soci e nell'istituzione di un apposito "Fondo Patrimonio PMI".

CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

- ❖ L'**art. 31** prevede a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del **60 per cento dell'ammontare mensile** del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti **con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente.
- ❖ Il **comma 2** della medesima norma stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del **30 per cento** dei relativi canoni.
- ❖ Il **comma 3** prevede che il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
- ❖ Il **comma 5** sancisce che condizione necessaria per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio sia che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

CREDITI E DETRAZIONI FISCALI

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

L'**art. 128-bis** prevede ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, in luoghi aperti al pubblico, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19

CREDITO DI IMPOSTA SULLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ED AZIENDE

L'**art. 130-quater** prevede che ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020

Tale meccanismo si baserebbe su una doppia opzione, che prevede anzitutto un credito d'imposta del 100% su tutte le spese sostenute per rendere sicuri i luoghi di lavoro in attuazione misure Covid19, con l'adozione distanziatori, divisori in plexiglass, maschere protettive.

Le imprese potrebbero anche sfruttare il percorso agevolato (del Maxi-decreto ancora in itinere), facendo leva sui cospicui investimenti Inail, collegati al bando ISI, con cui l'istituto INAIL mette a disposizione delle aziende incentivi a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

→ Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa.

INDENNITA' DI 600 EURO E INDENNITA' A FAVORE DEI LAVORATORI DOMESTICI

INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2020

- ❖ E' erogata anche per il mese di aprile 2020 l'indennità di 600 euro a favore dei soggetti già beneficiari per il mese di marzo.
- ❖ Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, a condizione che ci sia stata una **riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020**, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

→L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate **categorie di lavoratori dipendenti e autonomi** che, in conseguenza dell'emergenza in corso abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

INDENNITA' LAVORATORI DOMESTICI

- ❖ È erogata un'indennità mensile pari a 500 euro a favore dei lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali per i mesi di aprile e maggio 2020.

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SISMA BONUS FOTOVOLTAICO

- ❖ **L'art. 128** prevede una detrazione nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
- ❖ Per le spese di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione, con caldaie a pompa di calore o a condensazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 60.000 e moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- ❖ La detrazione del 110% è riconosciuta anche per gli interventi antisismici sugli edifici e per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici; la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore ad euro 30.000, riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

PAGAMENTI AVVISI BONARI PROROGA VERSAMENTO ADESIONI E MEDIAZIONI

PAGAMENTI AVVISI BONARI

L'art. 131 prevede una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972), nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

PROROGA ADESIONI E MEDIAZIONI

L'art. 160 dispone la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi agli atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO PROROGA DEI TERMINI

L'art. 160 prevede una proroga dei termini di notifica per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Il presente documento ha finalità meramente compilativa e divulgativa della normativa in vigore, il medesimo non ha pretesa di assoluta completezza, né costituisce una consulenza o un parere individuale in favore del destinatario. Ogni applicazione concreta di quanto indicato nel presente documento necessita di approfondite valutazioni professionali e di verifica dei testi delle norme pubblicate sui siti istituzionali. I relatori declinano ogni responsabilità per l'utilizzo inappropriato delle notizie in esso contenute.

E' autorizzata la divulgazione del presente documento, senza scopo di lucro, solo in forma originale e senza alcun genere di modifica.

Sono vietate le trasformazioni, traduzioni o l'appropriazione in tutto o in parte di quanto in essa contenuto. Tutti i diritti sono riservati a BGSM & Partners.